

*Allegato 1A alla Circolare n. 6 del 15 gennaio 2019***1A. SCADENZE RICORRENTI**

*Le scadenze elencate di seguito riguardano sostanzialmente i seguenti tipi di contribuenti: società di capitali, enti, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti. Le scadenze che riguardano solo determinate categorie di contribuenti sono indicate con un'apposita annotazione. Le scadenze riguardanti le società e le imprese individuali sono riportate nell'allegato 1.B; quelle invece relative ai liberi professionisti ed i privati sono riportate nell'allegato 1.C.*

**SCADENZE IVA**

**NOVITA' DAL 2019** *Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 01/01/2019* – per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari.

**Fatturazio-  
ne** Le fatture di norma vengono emesse al momento dell'effettuazione dell'operazione ovvero al momento della consegna o spedizione per le forniture di merci oppure al momento del pagamento nel caso di prestazioni di servizi ed in ogni caso, per gli importi incassati, qualora si ricevano degli acconti al momento dell'incasso. La fatturazione naturalmente può anche essere effettuata anticipatamente. Per i beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna. In tal caso (fatturazione differita) è possibile emettere una sola fattura riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese solare precedente nei confronti dello stesso soggetto. Considerato che l'Iva relativa alle fatture differite nonché il fatturato vanno comunque considerati nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione, Vi consigliamo di emettere le fatture entro il mese di consegna della merce.

Altri aspetti particolari dell'obbligo di fatturazione:

Ampliamento dell'obbligo di fatturazione – Vige l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni prive del requisito della territorialità in Italia (luogo della prestazione del servizio in un Paese comunitario o in un paese terzo), cioè “non soggetto” ad IVA (ex artt. da 7 a 7-septies).

In relazione agli acquisti di beni e servizi intracomunitari gli acquisti vanno registrati con l'integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. L'emissione dell'autofattura (art. 17 DPR IVA) è richiesta solo per gli acquisti di servizi effettuati da soggetti residenti in Paesi extra UE.

Contenuto della fattura - La fattura ora deve contenere la partita Iva dell'acquirente o committente, il codice fiscale se il cliente è un soggetto privato oppure la partita Iva del soggetto passivo non residente (UID Nummer /VAT number) per i soggetti non residenti. I contenuti minimi della fattura corrispondono alle disposizioni vigenti. Viene però richiesto che si distingua tra operazioni “non soggette”, operazioni “non imponibili” e operazioni “esenti”.

La numerazione deve essere progressiva e continua, ed identificare in modo univoco la fattura.

Termini di fatturazione – Le prestazioni di servizi (intracomunitari e extracomunitari) (Art. 7-ter legge IVA – prestazioni di servizi cosiddette “generiche” imponibili IVA nel paese del committente) effettuate da e verso imprese commerciali non residenti (B2B), si considerano effettuate al momento della loro conclusione o al pagamento del corrispettivo, se precedente. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi continuativi, queste si considerano effettuate alla data del pagamento, ovvero a fine anno se si protraggono oltre. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati all'inizio del trasporto/spedizione (e non al momento della consegna) dei beni all'acquirente o a terzi per suo conto, dall'Italia o dallo Stato UE di provenienza, o all'atto dell'emissione della fattura, se precedente. L'emissione della fattura di vendita e la registrazione della fattura d'acquisto integrata devono essere effettuati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Le prestazioni di servizi diverse da quelle ex. Art. 7-ter legge IVA sono invece soggette alla norma

generale valida per gli scambi sul territorio dello Stato, considerandosi dunque effettuate alla data del pagamento ovvero alla data dell'emissione della fattura (se antecedente il pagamento).

**Registrazione** Nonostante l'**obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 2019**, le modalità relative alla tenuta della contabilità IVA hanno subito modifiche solo marginali.

- **Fatture emesse:** le fatture elettroniche a regime vanno emesse entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione con indicazione di tale data nel file ".xml" se divergente dalla data di emissione. Le medesime vanno registrate nell'apposito registro secondo il loro ordine di numerazione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, entro 15 giorni dalla fine del rispettivo mese.

- Le **fatture di acquisto** devono essere registrate entro il periodo di liquidazione (mese o trimestre) nel quale viene esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. La detrazione dell'imposta può avvenire al più tardi nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

- La **detrazione dell'IVA** è consentita in relazione alle fatture ricevute e registrate fino al giorno 15 del mese successivo (es. 15 febbraio) con data del mese precedente (es. gennaio). Ciò vale però soltanto per le liquidazioni periodiche in corso d'anno, non invece per la fine dell'anno. In tal caso l'imposta relativa a fatture di un determinato anno può essere detratta soltanto con riferimento al medesimo anno, se la fattura è ricevuta nel medesimo anno.

Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, si deve emettere un'autofattura ai sensi dell'art. 6, co. 8 del D.Lgs. 471/97; entro trenta giorni dalla data di emissione dell'autofattura si deve provvedere a presentarla all'Agenzia delle Entrate competente, versando la relativa imposta. Il cessionario (o committente) che non vi adempia è punito con una sanzione pari all'imposta o alla maggiore imposta a partire da un minimo di € 250 che si applica anche qualora si tratti di operazioni non imponibili o esenti.

- Non è più obbligatorio registrare nei registri Iva le **fatture ricevute** e le **bollette doganali** con Iva indetraibile.

- In riferimento all'acquisto di carburanti per motori, le carte carburante sono state soppresse dal 1° luglio 2019 e gli operatori delle stazioni di servizio sono tenuti ad emettere fatture elettroniche a imprese e professionisti a partire da tale data (articolo 22 legge IVA). E' previsto l'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Dal 1° luglio 2018 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA gli acquisti di carburante sono deducibili/detraibili solo se il pagamento è effettuato tramite metodi di pagamento tracciabili, ad esempio carte di credito o di debito (Bancomat) o carte prepagate. In favore degli operatori delle stazioni di servizio è previsto un bonus fiscale del 50% sull'ammontare delle commissioni bancarie.

- I **corrispettivi** documentati da scontrino o ricevuta fiscale possono essere registrati nei registri Iva anche mensilmente ed in modo cumulativo. La registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Devono essere conservati gli scontrini riepilogativi giornalieri. Anche in questo caso per le liquidazioni si deve far riferimento alle operazioni effettuate e non solo alle operazioni registrate; pertanto Vi consigliamo di effettuare comunque le registrazioni entro la fine di ogni mese.

Attenzione: rimane l'obbligo contabile di annotazione giornaliera dei corrispettivi per i soggetti esonerati dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi (che non svolgono attività di commercio al minuto o assimilate) o che su richiesta emettono fattura. L'annotazione del corrispettivo deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Ricordiamo inoltre le novità che riguardano l'introduzione della trasmissione telematica (previa memorizzazione elettronica) all'Agenzia Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri: sono interessate

le imprese che hanno ricavi superiori a 400 mila Euro a partire dal 1° luglio 2019, e tutte le altre imprese a partire dal 1° gennaio 2020. Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 48/2018.

- In caso di **contabilità meccanizzata**, per l'annotazione delle operazioni nei registri Iva è previsto un periodo di tempo più lungo di 60 giorni; i termini previsti per l'effettuazione delle liquidazioni devono comunque essere rispettati. Non è più necessario fornire la stampa del registro IVA, a condizione che, in caso di un controllo da parte delle autorità competenti, i registri possano essere stampati in ogni momento.

- Le fatture relative agli **acquisti intracomunitari** devono essere registrate sempre con riferimento al mese di ricevimento della fattura. Così come per le fatture emesse, anche per quelle relative ad acquisti intracomunitari si può usufruire di un periodo di 15 giorni dalla conclusione del mese per effettuarne la registrazione materiale.

Attenzione: in caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, l'acquirente di un acquisto intracomunitario deve sostituirsi al cedente emettendo, entro il giorno 15 del mese successivo, in un unico esemplare, la fattura medesima nella quale deve essere indicato anche il numero di identificazione attribuito al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza. Il documento deve essere annotato sia sul registro delle fatture emesse che sul registro acquisti, entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

- **Esonero dalla tenuta dei registri IVA:** tutte le imprese ed i liberi professionisti in contabilità ordinaria tenuti alla compilazione del libro giornale e degli inventari sono esonerati all'obbligo di tenuta dei registri IVA. Questo nel rispetto dei seguenti presupposti:

- a) Le annotazioni nel libro giornale siano effettuate entro i termini previsti dalla legge IVA;
- b) Su richiesta dell'amministrazione finanziaria sia possibile fornire in forma sistematica gli stessi dati obbligatori ai fini delle annotazioni sui registri IVA.

In pratica si consiglia di proseguire nella tenuta dei registri IVA come di consueto.

**Numerazione:** tutti i registri previsti dalla legge Iva devono essere numerati progressivamente affinché si possano considerare regolarmente tenuti. La numerazione delle pagine comunque non deve avvenire prima del loro utilizzo ma può avvenire anche man mano che le pagine stesse vengono utilizzate. Si consiglia una numerazione su base annuale con l'inserimento dell'anno come prefisso (p.es.: 2019/001, 2019/002, ecc.).

**Vidimazioni:** la vidimazione dei registri previsti dalla normativa IVA non è più obbligatoria.

#### **Liquidazioni e versamenti periodici** a) *Liquidazione IVA mensile*

Il termine mensile previsto per effettuare le liquidazioni mensili e l'eventuale pagamento dell'IVA a debito è il giorno **16 del mese successivo**.

Entro tale termine va versata l'Iva dovuta conteggiata per differenza tra Iva a debito ed Iva credito se superiore ad importo di Euro 25,82. L'eventuale credito IVA può essere riportato al mese successivo.

L'imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre va versata entro il giorno 20 del mese successivo, quando dovuta.

#### b) *Liquidazione IVA trimestrale*

- I contribuenti che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e i professionisti, ed a 700.000,00 Euro per gli altri soggetti Iva, (per es. le imprese industriali e commerciali), possono optare per la **liquidazione trimestrale dell'Iva**. I termini di versamento in caso di liquidazioni trimestrali sono: **16 maggio, 21 agosto e 16 novembre**.

- solo i contribuenti con volume d'affari non superiore a 400.000,00 Euro per le imprese di servizi e

professionisti, ed a 700.000,00 Euro nel caso di altri soggetti IVA (per es. le imprese industriali e commerciali) possono effettuare il versamento del saldo IVA annuale entro il 16 marzo dell'anno successivo (ferma restando la possibilità di effettuare il versamento anche successivamente, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti da UNICO 2019).

- L'opzione per la liquidazione dell'IVA trimestrale e l'eventuale revoca vanno esercitate nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stata eseguita attraverso un comportamento concludente.

- In caso di liquidazione trimestrale sono dovuti gli interessi nella misura dell'1% del debito d'imposta. Tali interessi nella liquidazione Iva devono essere registrati separatamente, mentre nel versamento devono essere sommati all'Iva dovuta.

- Autotrasportatori di merci per conto terzi, operatori di servizi di telecomunicazioni, operatori dei servizi pubblici di telefonia radiomobile, imprese di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, banche e imprese di assicurazione, esercenti arti e professioni sanitarie (es. dentisti e odontotecnici), esercenti impianti di distribuzione carburante per uso autotrazione anche per le attività accessorie (es. vendita di ricambi per veicoli e prodotti per la manutenzione) hanno diritto, indipendentemente dall'ammontare del loro volume d'affari, alla liquidazione trimestrale e senza l'aggiunta degli interessi. Per le registrazioni e le liquidazioni sussistono dei termini specifici.

Attenzione: l'IVA del IV trimestre in questo caso non va versata entro il 16 marzo bensì entro il 16 febbraio.

Anche per l'editoria vige una disciplina particolare.

L'imposta di bollo relativa alle fatture emesse in ciascun trimestre va versata entro il giorno 20 del mese successivo, quando dovuta.

#### *c) Regole generali per la liquidazione IVA mensile e trimestrale*

- Se il termine di pagamento cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine slitta al giorno lavorativo immediatamente successivo. Con l'esclusione del debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA, per la quale l'importo minimo che obbliga al versamento è di 10,00 Euro, per quanto riguarda le liquidazioni periodiche il versamento deve essere effettuato solo se l'importo a debito supera 25,82 Euro. Se inferiore va riportato nel mese o trimestre successivo.

- L'annotazione della liquidazione e del pagamento dell'IVA nel registro Iva non sono più obbligatori. Il contribuente però su richiesta dell'amministrazione finanziaria deve essere in grado di fornire i dati relativi alla liquidazione. Si consiglia quindi di continuare ad annotare la liquidazione Iva sul registro.

- Nelle liquidazioni si devono considerare tutte le fatture emesse ed i corrispettivi percepiti nel periodo di riferimento, indipendentemente da eventuali registrazioni successive nel registro delle fatture emesse (es. entro 15 giorni dalla data di emissione) o nel registro dei corrispettivi (entro il giorno lavorativo successivo) ed indipendentemente dal fatto che ci si avvalga della fatturazione differita per la merce accompagnata dal documento di trasporto.

- La detrazione dell'imposta per il 2018 è possibile solo fino alla presentazione della dichiarazione IVA annuale dell'anno in cui è sorto il diritto a detrazione dell'IVA. Pertanto, per un prodotto acquistato e consegnato a dicembre 2018, la detrazione dell'imposta può essere effettuata solo fino alla presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018 (fine aprile 2019) Per i dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 48/2018.

Dal 1° gennaio 2018 è stato sensibilmente ampliato l'ambito di applicazione del c.d. "split payment". Rimandiamo alle nostre precedenti comunicazioni relative alla menzionata modifica dell'art. 17-ter co. 1bis del DPR 633/1972 ad opera del D.L. 148/2017.

Il meccanismo dello *split-payment* in sostanza prevede che il fornitore espone regolarmente l'IVA nella fattura di vendita, ma all'atto del pagamento della fattura l'acquirente beni o servizi verserà la sola quota relativa al corrispettivo imponibile al fornitore, mentre la quota relativa all'IVA sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore. Per i fornitori coinvolti in questo sistema di pagamento dell'imposta le attuali normative prevedono un canale di rimborso privilegiato/prioritario dell'IVA a credito, ma limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni poste in essere con questo regime.

Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari 19, 26, 31, 36, 42, 44, 45 del 2017 e 3 del 2018.

**Acconto IVA** Entro il 27 dicembre 2019 i soggetti titolari di partita IVA devono provvedere al versamento dell'acconto IVA per il mese di dicembre 2019 o per il IV trimestre 2019.

**Dichiarazione annuale Iva** Tutti i soggetti IVA sono tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione IVA annuale. Anche le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare devono inviare la dichiarazione annuale IVA telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2019.

Il versamento del saldo IVA a debito per il 2018 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2019, ovvero entro il 30 giugno 2019, con l'aggiunta degli interessi calcolati in misura pari allo 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

Esenzione: Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA annuale:

- I soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti e che hanno optato per l'esenzione di cui art. 36 bis (purché non abbiano registrato acquisti comunitari);

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 98;

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

– i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

– i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74 quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

**Credito IVA** Le compensazioni del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA oppure dalle dichiarazioni trimestrali IVA (TR) con altre imposte (compensazione) di importo superiore a 5.000 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale/trimestrale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000 Euro, nonché per richieste di rimborso senza presentazione della prescritta garanzia superiori a 30.000, è inoltre necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile. Il limite massimo per la compensazione è pari a 700.000 Euro.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla nostra circolare nr. 30/2017.

Attenzione: I contribuenti che intendono compensare il credito IVA per importi superiori a 5.000,00 Euro sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente i servizi telematici (Entratel o Fisconline)**.

**Rimborso IVA annuale** La richiesta di rimborso IVA per le liquidazioni a credito può essere presentata dal 1° febbraio 2019 fino al termine di scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione del 30 aprile 2019. Per importi chiesti a rimborso fino a 30.000 euro (totale complessivo considerando sia le dichiarazioni trimestrali TR che la relativa dichiarazione annuale) si può ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA senza alcun adempimento e, in particolare, senza prestazione di apposita garanzia. Senza presentazione della prescritta garanzia per importi oltre i 30.000 Euro è invece necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo contabile) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti l'operatività del soggetto.

La prestazione di una garanzia fideiussoria è limitata ai soli casi di contribuenti ritenuti "a rischio" per gli interessi dell'Erario (contribuenti a inizio o a fine attività, contribuenti cui sono notificati avvisi di accertamento, dichiarazioni senza visto di conformità) ovvero per i soggetti che optino per la prestazione della garanzia, non avvalendosi della possibilità di esonero.

**Esportatori abituali / comunicazione dichiarazioni d'intento**

Ricordiamo che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricade in capo all'esportatore abituale. Di conseguenza, per le operazioni da effettuare senza applicazione dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali, le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento sono le seguenti:

- 1.) l'esportatore abituale trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore;
- 2.) l'Agenzia, a sua volta, rilascia ricevuta telematica con l'indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento trasmessa dall'esportatore abituale;
- 3.) l'esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d'intento con la ricevuta telematica dell'Agenzia;
- 4.) il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, e previo riscontro telematico dell'avvenuta presentazione telematica mediante la specifica funzione "a libero accesso" sul sito dell'Agenzia delle Entrate, potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, indicando gli estremi della dichiarazione di intento sulla fattura;

Inoltre il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Vi ricordiamo che non è più possibile comunicare l'intenzione di porre in essere operazioni senza l'applicazione dell'IVA in un determinato arco temporale indicando il periodo di validità della dichiarazione d'intento (p.es. dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019). Pertanto la lettera d'intento può essere emessa solo per:

- o per un singolo acquisto

- oppure per più operazioni fino a concorrenza di una determinata soglia.

Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 3/2016 e 12/2017.

## Intrastat

Tutti i soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, sia di acquisti che di vendita di beni e servizi devono preventivamente verificare di essere iscritti al **VIES** „*Vat information exchange system*“.

La prevista abolizione degli elenchi intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di servizi e beni per l'anno 2018 è stata nuovamente sospesa.

Anche per le cessioni intracomunitarie e per le **prestazioni di servizi intracomunitari rese** (in linea di principio solo quelli ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'IVA) vanno compilati gli elenchi riepilogativi (**modelli INTRASTAT**) da presentare in via telematica. Vi ricordiamo inoltre che l'iscrizione al VIES va verificata ed assume rilevanza al momento dell'emissione della fattura da parte del cedente.

Le comunicazioni devono essere inviate telematicamente nei casi e con le periodicità indicati nella tabella seguente. Il termine per la presentazione telematica delle comunicazione intrastat è il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Ammontare delle operazioni (*)		Fiscale	Statistico	periodicità	
cessioni	beni	< 50.000	Intra 1 bis	NO	Trimestrale
		tra 50.000 e 100.000	Intra 1 bis	NO	Mensile
		> 100.000	Intra 1 bis	Intra 1 bis	Mensile
	servizi	< 50.000	Intra 1 quater	NO	Trimestrale
		> 50.000	Intra 1 quater	Intra 1 quater	Mensile
acquisti	beni	< 200.000	NO	NO	-
		> 200.000	NO	Intra 2 bis	Mensile
	servizi	< 100.000	NO	NO	-
		> 100.000	NO	Intra 2 quater	mensile

(\*) = realizzate in almeno uno dei quattro trimestri precedenti (dati in €)

**Esterometro** Questo nuovo adempimento, introdotto dal 2019, consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri che **non** siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite SdI, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

Tuttavia è bene tenere presente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018 che l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia è consentita purché sia possibile, a loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura. **Rapporti con gli elenchi intrastat:** In riferimento al nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che possono assumere anche la natura di operazioni intracomunitarie, **non** è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi

(elenchi **intrastat**), sia resi che ricevuti. Pertanto i menzionati elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità finora stabilite.

**Rimborso  
trimestrale  
dell'Iva**

Per i soggetti in attività, i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dell'Iva sono i seguenti:

- a) l'aliquota media Iva delle operazioni passive è superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%; oppure
- b) le operazioni non imponibili (normalmente esportazioni, cessioni intracomunitarie di beni e forniture di servizi intracomunitari) superano il 25% del volume d'affari complessivo; oppure
- c) beni ammortizzabili: gli acquisti o importazioni di beni ammortizzabili sono superiori ai 2/3 degli acquisti complessivi effettuati nel periodo; oppure
- d) soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- e) soggetti che effettuano nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazioni relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione ecc.

Per le operazioni soggette a "split payment", il rimborso dell'IVA può essere richiesto ai sensi dell'articolo 30 comma 3, lettera a del DPR 633/72.

Rimborso IVA prioritario:

Poiché l'introduzione dello "split payment" per i fornitori delle amministrazioni pubbliche può portare a crediti IVA permanenti o strutturali, gli interessati possono avere diritto a una cosiddetta "priorità" o al rimborso preferenziale dell'IVA ai sensi dall'articolo 38-bis, comma 10 del DPR 633/72 ("rimborso prioritario"), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'attività economica deve essere esercitata da almeno tre anni;
- L'importo dell'imposta detraibile richiesta a rimborso deve ammontare ad almeno € 10.000,00 (per il rimborso "annuale"), o € 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale;
- L'importo dell'eccedenza detraibile chiesta a rimborso deve ammontare ad almeno il 10% dell'imposta totale assoluta sugli acquisti e sulle importazioni durante nell'anno (anno o trimestre) cui si riferisce la domanda.

I rimborsi "prioritari" relativi al pagamento "split payment" saranno corrisposti per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza di Iva detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

I contribuenti che soddisfano uno dei suindicati requisiti, possono alternativamente richiedere il rimborso trimestrale del credito creatosi nel trimestre per importi superiori a Euro 2.582,28, oppure utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione periodica in compensazione con altri tributi e contributi. È anche ammesso richiedere una parte del credito a rimborso ed utilizzarne la parte restante in compensazione. Il limite massimo per la compensazione con F24 è di Euro 700.000,00.

Qualora il contribuente opti per la richiesta a rimborso del credito oppure per la compensazione mediante il modello di versamento F24, dovrà presentare telematicamente la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il quale richiede il rimborso o la compensazione (30/04; 31/07; 31/10). L'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche alle istanze di compensazione trimestrali (dichiarazioni TR.)

Il limite massimo dei crediti e contributi compensabili mediante il modello F24 o rimborsabili tramite il conto fiscale è pari ad Euro 700.000,00 per anno solare e viene determinato considerando sia la compensazione mediante il modello F24 sia un eventuale rimborso richiesto del credito Iva trimestrale ossia di altre imposte e contributi.

**Rimborso** I non residenti, soggetti passivi IVA in un Paese UE o extra UE, che effettuano acquisti in Italia, posso-

**IVA per “non residenti”** no richiedere il rimborso dell’imposta entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti inviando apposita istanza telematicamente all’Agenzia delle Entrate.  
Per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione Europea, ma in Stati con cui esistono accordi bilaterali (Israele, Svizzera e Norvegia) è previsto il modello IVA 79 che deve essere spedito entro il 30 settembre 2019 in formato cartaceo direttamente al Centro Operativo di Pescara.  
Il periodo di riferimento può essere inferiore all’anno solare (solo per i soggetti UE) se il rimborso ammonta almeno a Euro 400,00; l’istanza va, invece, presentata con cadenza annuale se l’importo è inferiore purché di almeno Euro 50,00.

**Spesometro** Precisiamo che con l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal 01/01/2019, a decorrere dalle fatture emesse e ricevute dal 2019 in poi questo adempimento non è più dovuto. Restano invece ancora da comunicare entro il 28/02/2019 le fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 per i soggetti che adottano la periodicità semestrale, e per il quarto trimestre 2018 per i soggetti che adottano la periodicità trimestrale.

**Invio trimestrale liquidazioni IVA** Dal 2018 è obbligatorio l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L’invio (telematico) va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa. Le scadenze per il 2019 sono: 28 febbraio 2019 per il quarto trimestre 2018; 30 maggio per il primo trimestre; 30 settembre per il secondo trimestre; 30 novembre per il terzo trimestre. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 20 e 45/2017.

**Rimborsi IVA in altri paesi** Per richiedere il rimborso dell’IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata nel 2018, il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede il rimborso.

Per quanto riguarda invece l’iva pagata in paesi extra comunitari, la possibilità di rimborso è subordinata all’esistenza di specifici accordi bilaterali, al momento stipulati soltanto con Svizzera, Norvegia e Israele, Principato di Monaco. La richiesta di rimborso dovrà essere protocollata presso gli uffici delle finanze competenti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento della richiesta di rimborso.

## RITENUTE ALLA FONTE

**Regole generali** - Tutte le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui compensi a professionisti, artisti, rappresentanti, collaboratori coordinati e continuativi, su redditi di capitale ecc., devono essere versate, tramite il modello “F24”, **entro il giorno 16** del mese successivo a quello di pagamento.  
- I pagamenti il cui giorno di scadenza cade di sabato, domenica o un altro giorno festivo, vanno effettuati il primo giorno feriale successivo.  
- Vi ricordiamo che sui pagamenti a favore di liberi professionisti la ritenuta da operare ammonta al 20%; essa ammonta al 23% per le provvigioni da calcolarsi sul 50% o sul 20% della base imponibile (in pratica ammonta all’11,5% o al 4,6%); sui compensi per incaricati alla vendita porta a porta la ritenuta da operare ammonta al 23% da calcolarsi sul 78% della base imponibile; sui pagamenti di diritti d’autore la ritenuta è del 20% da calcolarsi sul 75% del compenso oppure se il percipiente è un erede o

donatario sul 100%.

- Vi ricordiamo che pagamenti fatti a società non residenti per compensi a professionisti, canoni per l'utilizzo di autovetture, macchinari ecc., diritti d'autore, royalties, ecc. sono soggetti a ritenuta pari al 30% se entro la data del pagamento non è fatta richiesta dell'apposita documentazione che permetta l'applicazione della convenzione sulle doppie imposizioni.

- Eventuali versamenti di ritenute effettuati in eccesso nei periodi precedenti, possono essere portati in diminuzione del versamento dei mesi successivi **solamente tramite l'utilizzo del modello F24**. L'eventuale credito risultante al termine del periodo di imposta verrà indicato nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, nel modello 770 e potrà essere chiesto tutto o in parte a rimborso o potrà essere compensato in occasione dei versamenti periodici, mediante l'indicazione nel modello di versamento "F24" (anche in questo caso vige l'obbligo del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti superiori ad Euro 5.000).

- Entro il 31/03/2019 il sostituto d'imposta deve consegnare ai propri la certificazione unica "CU". Entro il 07/03/2019 invece il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni dei redditi corrisposti, ritenute, addizionali operate e detrazioni e contributi per l'anno 2018.

- Si evidenzia che il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare anche i dati relativi ai percipienti in regime forfettario ed in regime dei minimi, sebbene non siano state effettuate le ritenute.

- Il DL 50/2017 ha introdotto l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto in misura del 21% alle locazioni brevi (fino a 30 giorni). Questa va trattenuta dagli intermediari (inclusi quelli online, quali Airbnb).

## **Dividendi ed interessi**

*Riguarda solo le società di capitali*

La ritenuta d'acconto sui dividendi distribuiti da società di capitali deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del trimestre in cui è avvenuta la distribuzione (quindi entro il 16.01.2019 – 16.04.2019 – 16.07.2019 – 16.10.2019). La tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche è stata modificata con la Legge Finanziaria 2018: sostanzialmente è stata resa identica la tassazione dei dividendi per partecipazioni non qualificate alla tassazione dei dividendi per partecipazioni qualificate. E' previsto un regime transitorio. Per maggiori dettagli rimandiamo alle nostre circolari n. 43/2017 e 4/2018.

Le società per azioni che hanno emesso prestiti obbligazionari devono versare la relativa ritenuta (del 26%) mediante il modello "F24", entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza delle cedole.

La certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati del 2018 (modello CUPE) deve essere consegnata al destinatario entro il 31 marzo 2019.

## **IMU, IMI, TASI**

*IMU, IMI, TASI*: Il versamento del primo acconto scade al 16 giugno ed il saldo scade il 16 dicembre. Attenzione: il saldo IMU e IMI dovuto per l'anno 2018 può essere versato al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo (mediante ravvedimento operoso).

## **DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2019) per l'esercizio 2018 deve essere presentata nei seguenti termini:

- *Modello 770/2019 "semplificato"*: in questo modello vengono indicati i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, trattamento di fine rapporto, compensi a professionisti, provvigioni, nonché i dati del sostituto d'imposta. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente **entro il 31.10.2019**.

- *Modello 770/2019 "ordinario"*: in questo modello vengono inseriti tutti i redditi diversi sui quali viene operata la ritenuta alla fonte e che non vengono inseriti nel cosiddetto "modello 770 semplificato", come per esempio dividendi, altri redditi di capitale e le compensazioni delle ritenute alla fonte con crediti d'imposta. Il modello ordinario deve

inoltre contenere alcuni dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e versate. La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente entro il **31.10.2019**.

## ALTRO

**Assistenza fiscale** I datori di lavoro possono prestare l'assistenza fiscale ai propri dipendenti, consistente nella redazione e presentazione della dichiarazione "730"; se l'assistenza fiscale non viene prestata dal datore di lavoro, quest'ultimo deve dare al CAF del lavoratore o al suo consulente (es. Dott. commercialista), la possibilità di raccogliere i documenti necessari per il calcolo delle imposte direttamente presso la sede dell'impresa. Qualora invece il datore di lavoro voglia evitare tutto questo, egli dovrà comunicare al lavoratore, entro il 15 gennaio 2019, la decisione di prestargli assistenza fiscale; il datore di lavoro potrà poi affidare la predisposizione del modello 730 ad un CAF, ad un commercialista o predisporlo direttamente.

**Tassa beni di lusso** Rimane in vigore anche per il 2019 la tassa sui beni di lusso che grava sulle autovetture „di lusso“ (20 Euro per ogni kW superiore alla potenza di 185 kW) e per aerei ed elicotteri (es. 1,50 Euro/kg per veicoli fino a 1.000 kg).

**Auto: ecotassa e bonus rottamazione** In riferimento ai veicoli M1 immatricolati in Italia nel periodo 01/03/2019 – 31/12/2021 in presenza di determinati requisiti l'acquirente sarà tenuto al versamento di un'ecotassa "una tantum" compresa tra 1.100 euro e 2.500 euro, a seconda delle emissioni inquinanti. Di contro è previsto un bonus rottamazione per l'acquisto di determinati modelli di auto e ciclomotori a basso impatto ambientale. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra circolare n. 5/2019.

**Compensazione di imposte e contributi tramite il modello "F24"**

- Mediante il modello "F24" è possibile effettuare la compensazione tra imposte dovute e crediti esistenti.
- I pagamenti da effettuare a mezzo del modello "F24" devono avvenire di regola entro il giorno 16 del mese successivo.

- La compensazione dei crediti non può superare l'ammontare annuo di **Euro 700.000,00** per anno solare. Essa può riguardare solamente i crediti che risultano da una dichiarazione dei redditi, o dalla richiesta di rimborso trimestrale dell'IVA.

- La compensazione dei crediti maturati nell'anno 2018 può avvenire di regola già a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche se la dichiarazione sarà presentata solo nel corso dell'esercizio 2019, con l'eccezione delle compensazioni IVA superiori a 5.000 Euro.

Le regole di versamento sono le seguenti:

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a zero"	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline Banca convenzionata con Agenzia Entrate (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo"/F24 "addebito unico")
Mod. F24 "a debito" con compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo"/F24 "addebito unico")
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI)

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a zero"	Privato	Entratel / Fisconline (F24 web/F24 online/"F24 cumulativo")

		vo”/F24 “addebito unico”)
Mod. F24 “a debito” con compensazione	Privato	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI)
Mod. F24 “a debito” senza compensazione	Privato	Entratel / Fisconline Remote / home banking (CBI) / cartaceo

Le **compensazioni di crediti IVA con altre imposte (compensazione orizzontale)** di importo superiore a 5.000,00 Euro sono possibili solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Per le compensazioni IVA di importo superiore ai 5.000,00 Euro è necessario anche il rilascio del visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

**Errate compensazioni** La sanzione prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti va dal 100% al 200% dell’imposta compensata. Qualora vi sia ancora la possibilità di rimediare con ravvedimento operoso, va applicata la sanzione del 30%.

**Ravvedimento operoso per omessi o insufficienti versamenti di imposte** È possibile regolarizzare un omesso o insufficiente versamento di imposta (Iva, Irpef, Ires, Irap, ritenute, tributi doganali e accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecc.) entro 14 giorni dalla data di scadenza del versamento, con una sanzione pari al 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Se invece la regolarizzazione è effettuata a partire dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/10 del minimo (15%), quindi pari a 1,5%.

Se la regolarizzazione è effettuata a partire dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza ordinaria la sanzione è pari ad 1/9 del minimo, quindi pari al 1,67%.

Per quanto riguarda le regolarizzazioni di tributi effettuate successivamente, le sanzioni ridotte sono riportate in modo sintetico nella seguente tabella. Il versamento della sanzione deve avvenire contestualmente al versamento dell’imposta e degli interessi, sempre mediante il modello “F24”. Per le violazioni non vi è alcuna preclusione in merito all’utilizzo del ravvedimento operoso in caso di inizio di controlli fiscali, e quindi il ravvedimento è possibile fino a che non sia notificato l’atto di accertamento e liquidazione o l’avviso bonario.

Ambito temporale	Riduzione Sanzioni	Ambito applicativo
Versamento entro 14 giorni dalla violazione	0,1% per giorno	tutti i tributi
Versamento da 15 a 30 giorni dalla violazione	1/10 di 15%	tutti i tributi
Versamento da 31 a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione	1/9 di 15 %	tutti i tributi
Versamento entro l’anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione	1/8 di 30 %	tutti i tributi
Versamento entro due anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/7 di 30%	tutti i tributi
Versamento oltre due anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	1/6 di 30%	tutti i tributi
dopo la notifica del “PVC”	1/5 di 30%	solo tributi amministrati dall’AdE

Dal 01/01/2019 il tasso d’interesse legale è passato dallo 0,3% allo **0,8%**.

## **Imposta di registro MODELLO F24 ELIDE**

**Contratti di locazione** Per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di contratti di locazione immobiliare vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F24 ELIDE.

L'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, nonché l'imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno essere versati esclusivamente tramite il predetto modello con i codici tributo appositamente istituiti.

Lo stesso deve essere utilizzato anche per la regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.

Il mod. F24 ELIDE va presentato nelle seguenti modalità ovvero:

- esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) dai soggetti titolari di partita IVA;
- anche in forma cartacea, in banca / Posta / Agente della riscossione, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (anche se di importo pari o superiore a Euro 1.000).

Tutti i contratti di locazione per i quali è dovuta l'imposta di registro vanno registrati entro 30 giorni. Il pagamento può essere effettuato per la prima annualità e poi per ogni annualità successiva oppure per l'intera durata del contratto. L'imposta minima per la prima registrazione di tutte le annualità ammonta ad Euro 67,00.

Per regolarizzare il mancato pagamento d'imposta di registro può essere applicato il ravvedimento operoso nei termini sopra evidenziati.

### **In caso di versamenti con cadenze annuali Vi consigliamo di annotarvi la scadenza.**

La locazione di fabbricati ad uso abitativo da parte di soggetti IVA e da parte di privati se non soggetta ad IVA sconta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 2% .

La locazione di fabbricati strumentali può essere esente o può essere soggetta ad IVA, in ogni caso sconta l'imposta di registro in misura pari all'1%.

Si ricorda che è soggetta a tassazione anche la risoluzione di contratti.

Se si sceglie la tassazione mediante la cosiddetta "cedolare secca" al momento della registrazione del contratto di locazione (appartamenti affittati da privati a persone fisiche, nonché immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600mq, affittati da privati), non sarà dovuta alcuna imposta di registro.

**Registrazione contratti preliminari** In caso di registrazione di contratti preliminari i termini scadono decorsi 20 giorni, calcolati dalla data meno recente tra quella di stipula e quella di decorrenza dei relativi effetti.

**Contributo pensionistico alla cassa INPS gestione separata (24% - 34,32%)** Dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (per es. ad amministratori e lavoratori a progetto) deve essere trattenuto e versato un contributo pensionistico con le seguenti modalità:

- tra **33,72% (senza DIS-COLL)** e **34,23% (con DIS-COLL)** (comprensivo del contributo di maternità) dell'imponibile fino a Euro 101.427 (*attenzione, limite relativo al 2018*) per collaboratori e figure assimilate che non hanno altre forme di assicurazione obbligatoria. *Lo scaglione di reddito per il 2019 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a Euro 101.427 (*attenzione, limite relativo al 2018*) per soggetti che percepiscono già una pensione (pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità). *Lo scaglione di reddito per il 2019 deve essere ancora confermato;*

- **24%** dell'imponibile fino a Euro 101.427 (*attenzione, limite relativo al 2018*) per soggetti già

iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o che percepiscono forme pensionistiche indirette (ad esempio pensioni di reversibilità). *Lo scaglione di reddito per il 2019 deve essere ancora confermato.*

Invece i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensione o sprovvisti di tutela pensionistica obbligatoria sono tenuti ad autoliquidare tali contributi INPS, previa applicazione dell'aliquota del **25,72%** (comprensiva del contributo di maternità) dell'imponibile fino a Euro 101.427 (attenzione, limite relativo al 2018). *Lo scaglione di reddito per il 2019 deve essere ancora confermato.*

Ricadono nell'obbligo assicurativo anche i lavoratori occasionali che percepiscono un compenso annuo superiore a 5.000,00 Euro. Attenzione: i 5.000,00 Euro annui devono essere considerati cumulativamente nell'anno; è quindi necessario verificare se il lavoratore occasionale abbia già percepito compensi da altri datori di lavoro; nel complesso la somma deve essere inferiore a Euro 5.000,00. In caso di superamento di tale limite il committente è obbligato a iscrivere il lavoratore occasionale alla gestione separata dell'INPS. Vi consigliamo di farvi rilasciare dal lavoratore occasionale una dichiarazione attestante l'importo complessivo dei compensi percepiti nell'anno.

- Per i collaboratori il contributo grava per due terzi sul committente e per un terzo sul percettore e viene trattenuto dal committente al momento del pagamento del compenso. Il contributo dev'essere versato, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.

- Per i liberi professionisti il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi ed è completamente a carico del professionista, il quale ha tuttavia la facoltà di addebitare al cliente il 4% dell'onorario quale contributo.

Anche i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative sono tenuti all'iscrizione in una apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'obbligo contributivo è pari a quello previsto per i collaboratori senza previdenza (vedi sopra). Il 55% del contributo è posto a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

**Pagamento in contanti** Il limite per l'utilizzo di contante per i pagamenti in Italia effettuati da persone fisiche e giuridiche italiane è pari a 3.000 Euro. **I pagamenti in contanti sono quindi ammessi fino all'importo di Euro 2.999,99.** Non sono consentiti pagamenti "frazionati" di importi superiore al suddetto limite.

Sono previste sanzioni pesanti – minimo 3.000 Euro – per il mancato rispetto di tali norme e gli intermediari finanziari ed i professionisti che constatano tali infrazioni hanno l'obbligo di denuncia entro 30 giorni.

È opportuno precisare che il deposito in banca e/o il prelevamento dalla banca di importi in contanti superiori a 3.000 Euro non costituisce di per sé una violazione delle nuove norme e le banche non devono nemmeno effettuare segnalazioni al riguardo. Ciò è stato chiarito con circolare del 4 novembre 2011.

Esiste inoltre una deroga ai pagamenti in contanti e riguarda le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana per le quali è previsto il limite di 15.000,00 Euro. Tale possibilità è subordinata a determinate condizioni. Per i dettagli rimandiamo alla nostra circolare n. 2/2019.

**Attenzione:** Rimane invece a 999,99 euro il limite:

- per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "money transfer");
- per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.

Si ricorda invece che dal 01/01/2019 è vietato il trasferimento dei libretti al portatore esistenti, e che i medesimi dovevano essere estinti entro il 31/12/2018 per poter evitare le relative sanzioni.

#### **Pagamento POS**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito e carte di credito, per importi superiori a 5,00 Euro. Un apposito decreto ministeriale stabilirà le sanzioni amministrative pecunarie per la mancata installazione dei Pos da parte delle imprese e dei professionisti.

*Allegato 1B alla Circolare n. 6 del 15 gennaio 2019*

**1.B – SOCIETÀ, ENTI ED IMPRESE INDIVIDUALI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI**

**CONTABILITÀ IMPRESE**

*(non riguarda i liberi professionisti)*

**Contabilità ordinaria** - Sono obbligate alla tenuta della **contabilità ordinaria** (libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali che nel 2018 hanno realizzato ricavi di cui all'art. 57 e 85 del TUIR superiori ad Euro 400.000,00 per le imprese di servizi, e superiori ad Euro 700.000,00 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), nonché quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.

- Le registrazioni nel **libro giornale** devono essere eseguite non oltre 60 giorni. Il termine di 60 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data dell'operazione e non a quella della registrazione.

- Qualora la **contabilità** sia **meccanizzata**, le registrazioni devono essere effettuate al più tardi entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione; la stampa invece deve avvenire entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Tale obbligo non riguarda i registri IVA delle fatture emesse/ricevute la cui stampa va effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica; tuttavia le scritture meccanizzate devono essere aggiornate entro le medesime scadenze.

- **Il libro inventari** ai sensi dell'art. 2217 C.C. deve essere aggiornato e sottoscritto entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per esempio per i bilanci chiusi al 31/12/2017 entro il 31 gennaio 2020.

- **Contabilità di magazzino**: le imprese che in entrambi negli anni 2016 e 2017 hanno superato sia il limite di Euro 5.164.568,99 per i ricavi e di Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali, sono obbligate a tenere dal 1° gennaio 2019 la contabilità di magazzino, indipendentemente dai ricavi e dalle rimanenze contabilizzate nel 2018.

Il registro dei **beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le annotazioni relative agli ammortamenti possono essere effettuate in alternativa anche nel libro degli inventari. La tenuta del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa nei seguenti casi:

a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia per motivi pratici, di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Si ricorda che in seguito al DL 148/2017 non è più necessaria la stampa cartacea dei registri IVA, qualora in caso di verifiche i medesimi possano essere in qualunque momento stampati e consegnati all'amministrazione finanziaria.

**Vidimazioni** Solamente i **libri sociali obbligatori** (libro delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, libro delle obbligazioni, degli obbligazionisti ecc.) rimangono soggetti alla vidimazione iniziale. La bollatura dei libri e registri deve inoltre essere considerata obbligatoria quando è espressamente prevista da altre leggi speciali che non si riferiscono a disposizioni fiscali.

I libri e registri soggetti a vidimazione devono essere vidimati presso il registro delle imprese (Camera di Commercio dove ha sede la società) ovvero dal notaio prima di essere messi in uso (cioè alla data cui si riferisce la prima registrazione). Le pagine (o i fogli) di detti libri devono indicare l'anno in cui viene effettuata la vidimazione ed essere numerate in ordine progressivo (es.: 2019/1). Entro il 16 marzo 2019

le società di capitali sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa annuale.

**L'obbligo della vidimazione iniziale è soppressa** per i seguenti registri: libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:

- Per una tenuta regolare della contabilità tutte le annotazioni obbligatorie ovvero i rispettivi registri devono essere numerati progressivamente. E' sufficiente che si attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In pratica i registri e le rispettive pagine (compresa l'intestazione) vengono numerati con la stampa.
- **Numerazione:** secondo le istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate, ogni esercizio deve avere una propria numerazione, ciò significa che ogni anno si deve cominciare con la pagina numero 1. Oltre alla numerazione progressiva delle pagine, si deve anche indicare (con 4 cifre) *l'anno a cui le registrazioni si riferiscono*. Le scritture di rettifica però, anche se eseguite nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, vanno stampate nel registro rispettando la numerazione progressiva dell'anno in cui vengono stampate.
- **L'imposta di bollo** – da versare prima di usare il registro - permane per il libro giornale e il libro degli inventari. Le marche da bollo in forma "adesiva" devono essere applicate, in caso di numerazione anticipata sulla prima pagina numerata di ogni registro, oppure, in caso di numerazione istantanea sulla centesima pagina.

**L'ammontare dell'imposta di bollo** dipende dalla forma giuridica dell'impresa:

- Euro **16,00** per le società di capitali ed enti commerciali, che versano annualmente in modo forfetario la tassa di concessione nella misura di Euro 309,87 ovvero Euro 516,46 se il capitale sociale supera Euro 516.456,90;
- Euro **32,00** per ogni cento pagine per le altre imprese (es. imprese individuali, società di persone).

#### Contabilità semplificata

Società di persone e imprese individuali che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che non hanno optato per la stessa, devono tenere la contabilità semplificata. Esse dovranno tenere solo i registri Iva, in cui devono essere registrate le fatture emesse, le fatture d'acquisto, i documenti di spesa, e, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche gli ammortamenti, i ratei e risconti, le rimanenze e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. Nel caso in cui gli ammortamenti non siano registrati nel registro Iva, è sufficiente - su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria - indicare i rispettivi dati su un foglio distinto in forma sistematica, riportante i dati che andrebbero annotati nel registro dei cespiti ammortizzabili.

#### Regime dei contribuenti minimi

Il regime dei contribuenti minimi permane fino alla scadenza e/o fino alla perdita dei relativi requisiti.

#### Regime forfetario

In presenza di determinati requisiti dal 2016 per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfetario agevolato. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni è pari al 5% e del 15% nei successivi anni. Sono previsti adempimenti semplificati (studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, fatturazione elettronica, ecc).

#### Flat tax 5% / 15%

Con la Legge di Bilancio per il 2019 dal 01/01/2019 in presenza di determinati requisiti per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfetario agevolato "flat tax". L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni è pari al 5% e al 15% nei successivi. Sono inoltre previsti adempimenti semplificati (esenzione da studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, fatturazione elettronica, ecc). Per informazioni più dettagliate rimandiamo alla nostra **circolare n. 2/2019**.

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI E BILANCIO

### *Società di capitali ed enti*

#### *- Deposito dei bilanci per*

- a) società di capitali: il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'assemblea generale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 30.04.2019) per i bilanci che chiudono al 31.12.2018). Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, quest'ultimo deve essere depositato presso il registro delle imprese (di regola entro il 30.05.2019). Un maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio può essere previsto in base allo statuto della società i per disposizioni de legge.
- b) consorzi: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 28.2.2019) deve essere depositata presso il registro delle imprese la situazione patrimoniale.

#### *- Pagamento delle imposte*

Entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (di regola quindi **entro il 30.06.2019**, eccetto il caso di esercizio non coincidente con l'anno solare) vanno eseguiti i versamenti del saldo IRES e IRAP per l'esercizio 2018 (o per l'esercizio 2018/2019 nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare) ed il versamento della prima rata di acconto per l'esercizio 2019 (oppure 2018/2019) dell'IRES e dell'IRAP. E' prevista la possibilità del pagamento rateale.

Qualora il bilancio non venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in quanto la società per l'approvazione usufruisce del maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge o dallo Statuto, il versamento delle imposte deve avvenire entro il giorno 30 del mese successivo all'approvazione (quindi al più tardi entro il 30.07.2019, sempre nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2019) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

#### *- Dichiarazione dei redditi*

La presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2019 riguardante le imposte dirette IRES e la dichiarazione IRAP per l'esercizio 2018 va effettuata telematicamente, **entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio (31.10.2019)** in caso di esercizio coincidente con l'anno solare ed entro nove mesi nel caso di esercizio a cavallo d'anno.

Entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il **30.11.2019**, eccetto i casi in cui l'esercizio non coincide con l'anno solare) va eseguito il versamento del secondo acconto IRES e IRAP per l'anno 2019.

### *Società di persone ed imprese individuali*

#### *- Pagamento delle imposte*

Il versamento del saldo Irpef ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2018 e degli acconti per l'anno 2019 di regola deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2019**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2019) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

#### *- Dichiarazione dei redditi*

La dichiarazione dei redditi UNICO 2019 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il **31.10.2019** in via telematica.

Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.

Il secondo acconto per l'anno 2019 deve essere versato entro il **30 novembre 2019**.

## ALTRO

**Uso privato bei beni d'impresa finanziamenti/capitalizzazioni effettuati/ ricevuti** In merito la normativa dispone che:

- i soci e i familiari di imprenditori individuali che utilizzano i beni dell'impresa (autovetture o altri veicoli, abitazioni, ecc.) devono pagare un corrispettivo annuo non inferiore al valore di mercato del diritto di godimento,
- altrimenti l'uso di questi beni costituisce reddito tassabile per la persona fisica che ha in uso detti beni, e
- i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

## CONAI

Le imprese che producono, utilizzano o importano imballaggi sono obbligate ad aderire al CONAI. Sono escluse le imprese consumatrici finali di materiali di imballaggi. Le imprese che producono imballaggi e quelle che importano imballaggi vuoti, devono anche aderire ai relativi consorzi di filiera. I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti sono obbligati alla denuncia ed al versamento del contributo. L'ammontare del contributo da versare varia a seconda del tipo e del peso dell'imballaggio. Inoltre il calcolo del contributo è diverso per produttori, importatori, utilizzatori ed esportatori.

Entro il 20 gennaio va presentata al CONAI l'autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa agli imballaggi per l'anno 2019. In questa sede possono essere effettuate le seguenti **opzioni** (se non hanno invece avuto luogo variazioni, la precedente opzione vale anche per gli esercizi successivi e non deve essere ripetuta):

- periodicità della dichiarazione periodica: a seconda dell'ammontare del contributo dovuto, si può optare per una dichiarazione mensile, trimestrale oppure annuale;
- calcolo semplificato per gli importatori: gli importatori di imballaggi pieni possono optare per la determinazione forfettaria del contributo.

Inoltre entro tale data scade il termine per l'invio della dichiarazione annuale Conai relativa al 2018.

**Denunce periodiche:** al fine di calcolare il contributo dovuto, devono essere presentate le relative denunce con periodicità mensile, trimestrale o annuale, in base all'ammontare del contributo dovuto l'anno precedente. Le denunce devono essere presentate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Il contributo deve essere versato solo al momento del ricevimento della fattura ed è assoggettato ad Iva con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%).

I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti sono obbligati ad addebitare analiticamente agli utilizzatori di imballaggi il contributo da loro versato. Gli utilizzatori di imballaggi (vedi definizione del CONAI) nonché gli importatori di imballaggi pieni, possono, anziché indicare in fattura il contributo analiticamente, riportare la dicitura "Contributo Conai assolto".

## RAEE

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. Si considera produttore e deve iscriversi al registro chiunque:

- fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivenda con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

- produca apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.
- I contribuenti che sono iscritti al RAEE devono entro il 30 aprile di ogni anno inviare telematicamente una Comunicazione in CCIAA con l'indicazione dei dati richiesti.

**Organo di controllo per le Srl** Le S.r.l. hanno l'obbligo della nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale dei conti:

1. Se previsto nello statuto sociale oppure
2. Se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato
3. Se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
4. Se, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, per due esercizi consecutivi vengono superati due dei tre seguenti parametri:
  - Totale dell'attivo di stato patrimoniale di 4.400.000 Euro,
  - Totale dei ricavi di 8.800.000 Euro e
  - Numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 50.

Si segnala che prossimamente sono previste sostanziali riduzioni dei limiti menzionati; provvederemo ad informarvi con le nostre circolari.

**Registratori di cassa** E' obbligatorio effettuare almeno un intervento annuale di manutenzione periodica. L'intervento è effettuato su richiesta e a spese del commerciante da parte di un tecnico autorizzato entro la scadenza indicata sulla targhetta di verifica periodica. La norma stabilisce che gli apparecchi non controllati non possono essere utilizzati. La sanzione per i ritardi nella verifica periodica va da Euro 250 fino a Euro 2.0000. Anche per l'omessa installazione del registratore di cassa sono previste sanzione da Euro 250 ad Euro 2.000.

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i dettaglianti saranno obbligati a presentare telematicamente al Fisco i dati relativi ai loro incassi. Pertanto si renderà necessario aggiornare i registratori di cassa nel corso del 2019.

**Pile ed accumulatori** I produttori di pile ed accumulatori devono comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.

**EAS** Gli enti associativi entro 60 giorni dalla data di costituzione sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle Entrate il modello EAS. Qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un nuovo modello EAS entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.

**Indirizzo – PEC** Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC valgono come raccomandata. Con decorrenza dal 1° giugno 2016 l'agente della riscossione deve esclusivamente utilizzare la Posta Elettronica Certificata per la notifica degli atti di riscossione alle ditte individuali, società di persone e di capitali e professionisti iscritti in albi o elenchi. La notifica avviene agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

*Allegato 1C alla Circolare n. 6 del 15 gennaio 2019*

**1.C – PROFESSIONISTI E PRIVATI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI**

**CONTABILITÀ ARTISTI E PROFESSIONISTI**

**Contabilità ordinaria** Tengono la contabilità ordinaria solo i professionisti che hanno espressamente optato per la tenuta di questo tipo di contabilità. L'opzione ha una validità minima di un anno. Essi devono tenere il libro giornale o il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale devono essere annotati anche tutti i movimenti finanziari; determinati importi devono essere indicati distintamente. Le registrazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dal momento dell'incasso e dal pagamento.

In ogni caso si devono tenere anche i registri IVA (salvo esenzioni).

Il registro dei **cespiti ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ma è possibile registrare gli ammortamenti anche nel registro Iva acquisti anziché nell'apposito registro cespiti. La tenuta dei registri può essere omessa nei seguenti casi:

- a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia quindi di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

**Vidimazione** La vidimazione dei registri previsti dalle disposizioni fiscali non è più obbligatoria.

**Contabilità semplificata** I professionisti che non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, tengono la contabilità semplificata. In tal caso si devono tenere esclusivamente i registri Iva ed il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, nel quale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono essere registrati anche gli ammortamenti e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. È possibile tenere anche solamente i registri Iva nei quali andranno quindi annotate tutte le operazioni effettuate.

**Regime dei contribuenti minimi** Il regime dei contribuenti minimi permane fino alla scadenza e/o fino alla perdita dei relativi requisiti.

**Regime forfettario** In presenza di determinati requisiti dal 2016 per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA nei primi 5 anni è pari al 5% e passerà al 15% nei successivi, e sono previsti adempimenti semplificati (studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, ecc)..

**Flat tax 5% / 15%** Con la Legge di Bilancio per il 2019 dal 01/01/2019 in presenza di determinati requisiti per le partite IVA è possibile beneficiare di questo regime fiscale forfettario agevolato "flat tax". L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni è pari al 5% e passerà al 15% nei successivi, e sono previsti adempimenti semplificati (studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, fatturazione elettronica, ecc). Per informazioni più dettagliate rimandiamo alla nostra circolare n. 2/2019.

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI (*liberi professionisti e privati*)**

*- Pagamento delle imposte*

Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2018 e degli acconti per l'anno 2019 di regola deve essere effettuato **entro il 30 giugno 2019**. E' prevista la possibilità di pagare ratealmente.

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 30.07.2019) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

*- Dichiarazione dei redditi*

La dichiarazione dei redditi REDDITI 2019 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP devono essere presentate entro il **31.10.2019** in via telematica.

Salvo alcune eccezioni le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente.

Il secondo acconto per l'anno 2019 deve essere versato entro il **30 novembre 2019**.

Per il versamento del saldo e dell'acconto Inps dovuti dai professionisti privi di una cassa pensionistica valgono gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte dirette.

## **ALTRO**

**Indirizzo – PEC** Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella posta elettronica per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC hanno la stessa validità legale delle raccomandate.

**Opzione per la cedolare secca** I contratti di locazione per i quali si vuole optare per la cedolare secca devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore), con il Modello RLI in forma cartacea o telematica (tramite Entratel o Fisconline), tuttavia senza pagamento dell'imposta di registro.